



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 40
del 03/04/2015

OGGETTO: Saldo crediti a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 338/2014, eredi Satta Antonio Filoppante. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di aprile alle ore 12.30 nella sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede la seduta **Dott. MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| CANNAS GIAMPAOLO MASSIMO | SINDACO | P |
| PINNA LAURA | ASSESSORE | A |
| MASCIA FAUSTO | ASSESSORE | A |
| CATTARI WALTER | ASSESSORE | P |
| LADU ISABELLA | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 3 Totale assenti n. 2

Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con decreto n. 5/822/150 in data 8.6.77 del Presidente della Giunta Regionale Sarda, il Comune di Tortolì è stato autorizzato a procedere alla occupazione di urgenza di alcuni immobili siti in detto Comune per la realizzazione del Piano di Zona per la Edilizia Economica e Popolare, ai sensi della L. n. 167/62. A seguito di detta autorizzazione, il Comune di Tortolì occupava, in via d'urgenza, i terreni di proprietà di Satta Antonino Filopante, in Catasto indicati a foglio 9 del Comune di Tortolì, mapp.li 17/a – 29/a – 30/a – 264 – 17/c – 254/a – 31 – 41/c – 32/c – 60 – 70 – 78.
- l'immissione in possesso da parte del Comune è avvenuta in data 26.8.79, ed il Comune ha provveduto a realizzarvi delle costruzioni di case di civile abitazione.
- con contratto amministrativo 15.6.1983, il sig. Antonino Filopante Satta, ai fini di ottenere la maggiorazione del 50% delle indennità stabilite dall'U.T.E., cedeva al Comune di Tortolì i sopra indicati terreni per il prezzo di Lit. 16.640.431. Tale somma veniva, d'accordo tra le parti stipulanti, versata al Satta a titolo di acconto sulle eventuali maggiori somme che a lui sarebbero spettate sulla base di una nuova valutazione da eseguirsi sulla base della emananda legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, così come promesso dalla Legge 1980/385. Al sig. Antonino Filopante Satta spettava dunque un conguaglio della indennità di esproprio.
- la Suprema Corte con sentenza 6.12.1984 n. 6427, ha stabilito che a seguito "*della sentenza 19.7.83 n. 223, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della L. 29.7.1980 n. 385 - che dopo la dichiarazione di illegittimità di espropriazione di cui alla 1-22.10.71 n. 865 e 28.1.77 n. 10, contenuta nella sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale, avevano ripristinato per un anno gli stessi criteri di commisurazione dell'indennità già dichiarati costituzionalmente illegittimi - nonché delle successive leggi di proroga 25.9.81 n. 535, 29.7.82 n. 481 e 23.12.82 n. 943, sono applicabili alla espropriazione di aree fabbricabili i criteri determinativi previsti dalla legge generale 25.6.1865 n. 2359 all. E, a suo tempo derogati dalle disposizioni delle richiamate leggi speciali dichiarate illegittime*".

L'indennità dovuta al sig. Antonino Filopante Satta, pertanto, doveva esser calcolata seguendo le prescrizioni della Corte di Cassazione.

- con citazione notificata nelle date 11, 13 e 15 ottobre 1986 il sig. Gonario Murru conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Lanusei il Comune di Tortolì ed il sig. Antonino Filopante Satta, assumendo di esser cessionario di quest'ultimo in forza di atto pubblico del 28.6.1986, rogato dal notaio Castiglia di Lanusei.

Chiedeva pertanto che il Tribunale di Lanusei volesse, in primo ordine, previo annullamento del contratto di diritto pubblico di cessione volontaria dei beni, dichiarare la

illegittimità delle occupazioni dei terreni per cui è causa da parte del Comune di Tortolì e conseguentemente condannare lo stesso Comune al pagamento dei danni conseguenti nella misura che verrà accertata in corso di causa, con gli interessi dal giorno dell'occupazione e con vittoria di spese ed onorari, ed accessori di legge; In subordine e salvo gravame, provvedere con consulenza alla determinazione del valore dei beni oggetto dell'espropriazione ed occupati dal Comune di Tortolì sulla base della legislazione oggi in vigore e conseguentemente condannare il Comune al pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea così determinate; Il Comune di Tortolì si costituiva, resistendo alla domanda. Si costituivano anche le signore Grazia Santina Satta, Andreuccia Redenta Satta e Rosa Maria Satta, quali procuratrici del padre Antonino Filopante Satta, ed hanno a loro volta chiesto la condanna del Comune di Tortolì al pagamento, in favore del loro padre, delle somme che sarebbero risultate dovute per i titoli esposti nella citazione notificata dal sig. Murru, contestando dunque il diritto del sig. Murru ad ottenere il soddisfacimento del credito conseguente all'occupazione e poi all'apprensione dei terreni già di proprietà del sig. Antonino Filopante Satta.

- con sentenza parziale in data 22/23 aprile 2002 n. 168/2002 il Tribunale di Lanusei dichiarava la nullità parziale del contratto di cessione volontaria del 15 giugno 1983 sottoscritto tra Antonino Filopante Satta ed il Comune di Tortolì con riferimento alla determinazione del prezzo e dell'indennità di occupazione temporanea. Con sentenza definitiva in data 8 marzo 2007, depositata e resa pubblica in data 13 marzo 2007, n. 170/2007, il Tribunale di Lanusei ha così deciso: *accerta e dichiara che il Comune di Tortolì è debitore a titolo di indennità d'esproprio verso Gonario Murru della somma capitale di Euro 238.928,09 e di conseguenza condanna il Comune di Tortolì a pagare al Murru l'importo capitale sopra indicato con gli interessi nella misura legale dal 1.7.1983 al 1.10.1986, nella misura del 12% dal 1.10.1986 al 1.1.1990 e, quindi, al tasso legale nel tempo vigente sino al saldo; accerta e dichiara che il Comune di Tortolì è debitore verso Gonario Murru della somma capitale di Euro 48.014,73 a titolo di indennità d'occupazione, e di conseguenza, condanna il Comune di Tortolì a pagare al Murru la somma capitale sopra tassata, con gli interessi a tasso legale dal 1.7.1980 sull'importo di Euro 11.946,60, quindi dal 1.7.1981 sul doppio, dal 1.7.1982 sul triplo e dal 1.7.1983 sino al 1.10.1986 sulla somma capitale di Euro 48.014,73, quindi, su tale ultimo importo, nella misura del 12% sino al 1.1.1990 e, da tale data al saldo, nella misura del tasso legale d'interesse nel tempo vigente; rigetta le domande proposte dalle germane Satta intervenute nel giudizio.*
- il Comune di Tortolì onorava il pagamento in favore di Murru Gonario, con riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale giusto deliberazione n. 62 del 08.10.2008, anche a seguito dell'intrapresa, da parte dello stesso, della richiesta di azione sostitutiva della Regione Sardegna;
- avverso tale sentenza proponevano appello le signore Andreuccia Redenta Satta e Grazia Santina Satta, chiedendo l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Lanusei. Si

costituivano in giudizio il Comune di Tortolì ed il sig. Gonario Murru, il quale tuttavia non spiegava appello incidentale circa la misura dell'indennità di esproprio dovuta da Comune. Le signore Satta rilevavano che la sentenza impugnata affermava esplicitamente che *all'atto del trasferimento del diritto di proprietà i terreni Satta siti in Tortolì avevano vocazione edificatoria in forza dello strumento urbanistico*. La sentenza del Tribunale di Lanusei era stata resa in forza dell'art. 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359, che aveva convertito il D.Lgs 11.7.1992 n. 333. Questa norma è ora stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con le sentenze 24.10.2007 nn. 348 e 349, per le stesse ragioni per cui le appellanti ne avevano in primo grado invocato la disapplicazione, e cioè per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. A seguito di tali pronunce è stata pubblicata la legge 24.12.2007, n. 244, che all'art. 2, comma 89 ha introdotto alcune modifiche al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazioni). Con sentenza non definitiva in data 31 gennaio 2012 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Lanusei in data 8 marzo 2007, ha dichiarato che Satta Andreuccia Redenta e Satta Grazia Santina, quali eredi di Satta Antonino Filopante, sono creditrici nei confronti del Comune di Tortolì in ragione di un sesto per ciascuna della somme che complessivamente risulteranno dovute in prosieguo di giudizio alle eredi di Satta Antonino Filopante sia in base al contratto di cessione in data 15 giugno 1983, detratto il valore della quota del corrispettivo ricevuto a suo tempo, sia per indennità di occupazione. Nel prosieguo del giudizio è stata disposta ed espletata una nuova Consulenza Tecnica per accertare il valore venale delle aree oggetto della controversia. Con sentenza in data 22 ottobre 2013, depositata e resa pubblica in data 26 maggio 2014, n. 338/2014 la Corte d'Appello di Cagliari ha condannato il Comune di Tortolì al pagamento a favore di Andreuccia Redenta Satta e di Grazia Santina Satta della somma di Euro 199.991,73 per ciascuna, a titolo di residuo corrispettivo per la cessione bonaria convenuta con contratto in data 15 giugno 1983, oltre interessi di mora dalla data del 15 ottobre 1986. Contestualmente la Corte ha determinato *in Euro* 27.004,20 per ciascuna l'ammontare dell'indennità spettante a Andreuccia Redenta Satta ed a Grazia Santina Satta per l'occupazione legittima dei terreni oggetto della suddetta cessione bonaria, oltre interessi legali dalle singole scadenze.

- la Corte ha infine condannato il Comune di Tortolì al versamento degli importi suddetti presso la Cassa depositi e prestiti, a disposizione di Andreuccia Redenta Satta ed a Grazia Santina Satta, salvo quanto eventualmente ivi già depositato per il medesimo titolo; ed ha condannato il Comune di Tortolì al rimborso delle spese dell'intero giudizio a favore di Andreuccia Redenta Satta ed a Grazia Santina Satta, in solido, liquidate complessivamente in Euro 17.125,00, oltre IVA. La sentenza così resa dalla Corte d'Appello di Cagliari è stata munita della formula esecutiva in data 3 giugno 2014; ed è stata notificata in tale forma esecutiva in data 24 giugno 2014 sia al Comune di Tortolì presso la sua sede legale, sia presso il domicilio eletto presso l'Avv. Antonio Orrù. Nel frattempo la sentenza predetta è anche passata in cosa giudicata. In data 25 novembre 2014 le signore Andreuccia Redenta

Satta ed a Grazia Santina Satta hanno notificato al Comune di Tortolì una formale diffida ad adempiere;

DATO ATTO CHE a seguito di contatti informali tra le parti, assistite dai rispettivi legali, è stato individuato un percorso condiviso per addivenire alla liquidazione delle somme dovute dal Comune di Tortolì alle signore Satta in virtù della citata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 338/2014, prevedendo:

1. che le parti riconoscono e comunque convengono che le somme dovute dal Comune di Tortolì alle signore Andreuccia Redenta e Grazia Santina Satta in forza delle sentenza sono le seguenti:
 - a) per ciascuna delle creditrici l'importo di **€ 528.563,05** di cui:
 - € 199.991,73 a titolo di conguaglio dell'indennità di esproprio
 - € 260.693,33 a titolo di interessi sul conguaglio fino al 28.2.2015
 - € 27.004,20 a titolo di indennità di occupazione legittima
 - € 40.873,79 a titolo di interessi sull'indennità di occupazione fino al 28.2.2015
 - b) in solido tra loro, complessivamente, sono altresì dovute le spese legali liquidate dalla Corte d'Appello di Cagliari nella misura complessiva di € 20.982,50;
2. che le parti convengono il pagamento del credito come segue:
 - la somma di € 20.982,50 entro e non oltre il 30 aprile 2015;
 - la somma di € 528.563,05 dovuta a ciascuna delle due creditrici, mediante sei rate semestrali di pari importo, per **€ 88.093,84** ciascuna, per ciascun beneficiario, la prima con scadenza dal 30 giugno 2015, l'ultima 31 dicembre 2017;
3. che le signore Andreuccia Redenta Satta e Grazia Santina Satta rinunciano agli interessi sulle somme loro dovute, con decorrenza dal 28 febbraio 2015, a condizione che i pagamenti di cui sopra vengano eseguiti entro i termini previsti;

RAVVISATA l'opportunità di giungere ad un accordo con i creditori di cui alla sentenza 338/2014 citata sulla base di quanto sopra convenuto, che consente al Comune:

- di dilazionare il pagamento in un termine temporale (tre anni) utile a rendere lo stesso compatibile con i vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità, ed al contempo congruamente contenuto per scongiurare riflessi perduranti per i bilanci futuri dell'Ente;
- di attivare specifico mutuo per coprire il debito;
- di non gravare sulle casse comunali ulteriori spese per interessi, oltre che spese legali in caso di inerzia ed attivazione di forme coercitive di pagamento;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici, predisposta sulla base delle direttive espresse dal Sindaco e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROPORRE al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di che trattasi;

DI DEFINIRE con la signore Andreuccia Redenta Satta e Grazia Santina Satta, per le motivazioni di cui in premessa, le modalità per onorare le previsioni di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 22 ottobre 2013, depositata e resa pubblica in data 26 maggio 2014 ed identificata con n. 338/2014, come segue:

1. le parti riconoscono e comunque convengono che le somme dovute dal Comune di Tortolì alle signore Andreuccia Redenta e Grazia Santina Satta in forza delle sentenze sono le seguenti:
 - a. per ciascuna delle creditrici l'importo di **528.563,05**, di cui:
 - € 199.991,73 a titolo di conguaglio dell'indennità di esproprio
 - € 260.693,33 a titolo di interessi sul conguaglio fino al 28.2.2015
 - € 27.004,20 a titolo di indennità di occupazione legittima
 - € 40.873,79 a titolo di interessi sull'indennità di occupazione fino al 28.2.2015
 - b. in solido tra loro, complessivamente, sono altresì dovute le spese legali liquidate dalla Corte d'Appello di Cagliari nella misura complessiva di **€ 20.982,50**
2. le parti convengono il pagamento del credito come segue:
 - la somma di € 20.982,50 entro e non oltre il 30 aprile 2015;

- la somma di € 528.563,05 dovuta a ciascuna delle due creditrici, mediante sei rate semestrali di pari importo, per € **88.093,84** ciascuna, per ciascun beneficiario, la prima con scadenza dal 30 giugno 2015, l'ultima 31 dicembre 2017;

3. le signore Andreuccia Redenta Satta e Grazia Santina Satta rinunciano agli interessi sulle somme loro dovute, con decorrenza dal 28 febbraio 2015, a condizione che i pagamenti di cui sopra vengano eseguiti entro i termini previsti;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Governo del Territorio LL.PP. l'approvazione di uno schema di accordo che recepisca quanto sopra e proceda alla relativa stipula con la controparte, con l'assistenza del legale del Comune, Avvocato Antonello Orrù, che ha fattivamente collaborato alla fase di costruzione dell'accordo;

DI FORNIRE INDIRIZZO al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché provveda ad attivare il procedimento di assunzione di un mutuo presso la cassa DD.PP. utile a coprire la spesa di che trattasi, predisponendo allo scopo, tempestivamente rispetto allo scadenziario fissato con il presente atto, la proposta di bilancio da approvare da parte degli organi competenti con detta previsione;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to dott. Massimo Cannas

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

| | |
|--|---|
| PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, li 26/03/2015 Il Responsabile del Area Governo Del Territorio - LL.Pp. F.to ing. Giovanni Piroddi |
|--|---|

| | |
|--|--|
| PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, li 27/03/2015 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to dott.ssa Daniela Bucci |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Il sottoscritto Segretario comunale , ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm. ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/04/2015 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 0 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8308 del 10/04/2015); Tortoli, li 10/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Maria Teresa Vella | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio ATTESTA che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 03/04/2015 <input type="checkbox"/> - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; <input checked="" type="checkbox"/> - perché dichiarata immediatamente eseguibile; | |
|--|--|

Tortoli, li 10/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

| | |
|--|--|
| La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. Tortoli, li 10/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Maria Teresa Vella | |
|--|--|